

**LE PROVE**

---

**Francesco Luca Loforti**

**UTILIZZABILITÀ PROBATORIA  
DELLE DICHIARAZIONI  
PROCEDIMENTALI**



**Cendon LIBRI**

## **Diritto – Penale**

*Partendo dall'analisi del sistema processuale il presente lavoro cerca di offrire un quadro completo del sistema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento partendo dall'analisi dell'evoluzione normativa ed alla luce dei più recenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sul punto*

---

Francesco Luca Loforti, dopo la laurea in giurisprudenza ha iniziato ad approfondire le tematiche processualpenalistiche, con particolare attenzione al mondo delle prove ed alla disciplina dell'utilizzabilità.

*Collana diritto / LE PROVE*

Edizione MAGGIO 2013

© Cendon Libri Editore S.n.c. di Paolo Cendon & C.  
via San Lazzaro 8 - 34100 Trieste (TS)  
Sito internet: [www.cendonlibri.it](http://www.cendonlibri.it)  
E-mail [info@cendonlibri.it](mailto:info@cendonlibri.it)

ISBN 9788898069620

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

# **INDICE**

## **Capitolo primo**

### **UNO SGUARDO ALLA STORIA: DAL CODICE ROCCO AL MODELLO ATTUALE**

1.1. Mezzo secolo di storia: le dichiarazioni dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988. – 1.2. Le riforme degli anni '90. – 1.3. La legge 1 marzo 2001, n. 63.

## **Capitolo secondo**

### **CONTRADDITTORIO NELLA FORMAZIONE DELLA PROVA ED ECCEZIONI *EX ART. 111 COST.***

2.1. Premessa. – 2.2. L'acquisizione concordata di atti nel fascicolo per il dibattimento. – 2.3. Impossibilità di natura oggettiva: atti irripetibili. – 2.3.a. Dichiarazioni irripetibili e incidente probatorio. – 2.4. Provata condotta illecita.

## **Capitolo terzo**

### **CONTESTAZIONE E LETTURA**

3.1. Acquisizione a seguito di contestazione *ex artt. 500 e 503 c.p.p.* – 3.2. Acquisizione a seguito di lettura *ex artt. 511 ss. c.p.p.*

## **Capitolo quarto**

### **UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI PROCEDIMENTALI NELLA FASE DIBATTIMENTALE**

4.1. Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini *ex art. 350, commi 1-6, c.p.p.* – 4.1.a.

Dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ex art. 350, comma 7, c.p.p. – 4.2. Dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria delegata. – 4.3. Dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero. – 4.3.a. Dichiarazioni rese dai testimoni assiti alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero. – 4.3.b. Testimonianza indiretta ex art. 195 c.p.p. – 4.3.c. Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria ex art. 195, comma 4, c.p.p. – 4.4. Dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia. – 4.5. Dichiarazioni rese da persona residente all'estero. – 4.6. Utilizzabilità nei procedimenti speciali privi di dibattimento delle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari: giudizio abbreviato. – 4.7. Utilizzabilità delle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari in altri procedimenti penali ex art. 238 c.p.p.

## Capitolo Primo

# UNO SGUARDO ALLA STORIA: DAL CODICE ROCCO AL MODELLO ATTUALE.

**SOMMARIO:** 1.1. Mezzo secolo di storia: le dichiarazioni dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988. – 1.2. Le riforme degli anni '90. – 1.3. La legge 1 marzo 2001, n. 63.

### ***1.1. Mezzo secolo di storia: le dichiarazioni dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988***

In tema di dichiarazioni procedimentali, le innovazioni più importanti si sono registrate a partire dai primi decenni del 1900.

Già il codice di procedura penale del 1930, col quale l'allora ministro della giustizia Alfredo Rocco dichiarava di perseguire l'obiettivo di un giusto processo, conteneva, in particolare, una dettagliata disciplina delle dichiarazioni procedimentali.

Tale codice, mettendo da parte il risultato, conseguito circa un secolo prima dal *code napoleon*, della separazione delle fasi processuali, si fondava sul principio di conservazione delle prove, in base al quale tutti gli atti compiuti prima del dibattimento dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice istruttore confluivano in un verbale utilizzabile in ogni stato e grado del processo mediante la regola della lettura.

Ciò significava che, anche se alla fase istruttoria seguiva quella del dibattimento, quest'ultima veniva svuotata d'importanza, essendo la decisione finale presa principalmente mediante la lettura del verbale redatto precedentemente con conseguente perdita di significato dei principi di oralità, concentrazione, immediatezza e, per ultimo, del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Ciò comportava che la prova già assunta condizionava l'acquisizione della prova in sede dibattimentale nonostante potesse anche non soppiantarla.

La conseguenza era, dunque, una rilevante compromissione del principio del contraddittorio nella formazione della prova poiché il giudice del dibattimento, essendo profondamente influenzato dal "lavoro" compiuto precedentemente nella fase istruttoria, fosse essa sommaria o formale, non permetteva o

permetteva solo apparentemente la partecipazione effettiva delle parti alla formazione della prova.

Il legislatore, non rimanendo insensibile alla situazione appena esposta, intervenne, nel 1988, con una riforma che portò all'abolizione della fase istruttoria e all'introduzione di una fase, definita delle "indagini preliminari", totalmente distinta dalla fase dibattimentale.

Il codice di rito riformato, nella sua stesura iniziale, separando nettamente le due fasi, evidenziava che le prove assunte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero durante le indagini preliminari non potevano, assolutamente, essere utilizzate ai fini della decisione per la quale occorreva, invece, una prova formata in dibattimento attraverso il nuovo "metodo orale".

Così se, ad esempio, un teste sentito dalla polizia giudiziaria fosse deceduto prima della fase dibattimentale, le sue dichiarazioni erano assolutamente inutilizzabili. Tutto ciò veniva giustificato con una interpretazione eccessivamente rigorosa del "nuovo" principio di oralità (Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 622).

Quanto detto trova implicita conferma negli artt. 431 e 433 dello stesso codice disciplinanti, rispettivamente, il fascicolo per il dibattimento, conosciuto dal giudice e nel quale confluiscono soltanto gli atti previsti da tale disposizione, e il fascicolo del pubblico ministero, non conosciuto dal giudice e nel quale confluiscono anche tutti gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431.

La Corte costituzionale, al riguardo, osservava che "la disciplina in base alla quale il patrimonio di conoscenze del giudice è vincolato, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, agli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, corrisponde ad una delle scelte più significative e qualificanti del nuovo codice di procedura penale, che si è appunto realizzata mediante il sistema del 'doppio fascicolo'", al fine di evitare che gli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il rispetto delle regole del contraddittorio ed in violazione del principio dell'immediatezza, rifluissero nel dibattimento (Corte cost., ord. 20 luglio 1999, n. 338, RIDPP, 1999, 1446).

La separazione tra fase delle indagini preliminari e fase dibattimentale viene confermata, altresì, dall'art. 514, comma 1, c.p.p., che non consente, fuori dai casi espressamente previsti dagli artt. 511, 512, 512 *bis* e 513, dello stesso codice, la lettura dei verbali delle dichiarazioni assunte prima del dibattimento.

La regola del nuovo codice, in base alla quale non era possibile utilizzare in sede dibattimentale le prove formatesi durante la fase delle indagini preliminari, nonostante prevedesse delle eccezioni quali ad esempio l'utilizzabilità degli atti non ripetibili compiuti da pubblico ministero e polizia giudiziaria prima del dibattimento ovvero degli atti assunti dal pubblico ministero caratterizzati da

imprevedibile e sopravvenuta irreperibilità e, ancora, quella dei verbali relativi agli atti compiuti in sede di incidente probatorio, risultava sempre estremamente rigida anche alla luce delle tragiche stragi che avvenivano in quegli anni.

Era viva l'esigenza di contemperare il principio dell'oralità, intesa fino a quel momento in maniera categorica, con il principio della non dispersione delle prove raccolte prima del dibattimento per rendere il processo penale il più efficace ed efficiente possibile.

## **1.2. Le riforme degli anni '90**

L'esigenza sopra menzionata venne soddisfatta dalla Corte costituzionale, innanzitutto, con la sentenza 22 gennaio 1992, n. 24, con la quale fu dichiarata l'incompatibilità dell'art. 195, comma 4, c.p.p., con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dai testimoni a ufficiali e agenti di polizia mediante la testimonianza di quest'ultimi (Corte cost., sent. 31 gennaio 1992, n. 24, *GiC*, 1992, 114).

In particolare, con tale sentenza, la Corte costituzionale, mettendo in evidenza che nella "disposizione dell'art. 195, quarto comma, c.p.p., che vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, l'espressione "testimoni" non può essere riferita esclusivamente a coloro che abbiano assunto formalmente nel processo tale qualifica, ma va invece intesa... nel senso, generico e atecnico, di persone", dichiarava assolutamente privo di giustificazione un simile divieto.

Ancora, con la sentenza 18 maggio 1992, n. 254, con la quale fu introdotta la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle persone indicate dall'art. 210, comma 1, c.p.p., qualora queste si fossero avvalse, in sede dibattimentale, della facoltà di non rispondere (Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 254, *RIDPP*, 1992, 1115).

Con tale intervento, dunque, anche le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e come tali rese unilateralmente al pubblico ministero dall'imputato di reato connesso o collegato, potevano confluire nel fascicolo per il dibattimento con conseguente utilizzo probatorio.

Infine, con la sentenza 18 maggio 1992, n. 255 con la quale si affermava che "Il divieto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 500 c.p.p., per cui al giudice del dibattimento non è concesso di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, è privo di giustificazione

poiché pone in essere un'irragionevole preclusione alla ricerca della verità che può giocare sia a vantaggio che a danno dell'imputato, ostacolando l'attuale, pressante esigenza di difesa della società dalla crescente criminalità>" e ancora che "il divieto in questione è irragionevole anche sotto il profilo del contrasto, in cui esso pure si pone, con il principio del libero convincimento. Pertanto ... va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 500, comma terzo, c.p.p. e del quarto comma della stessa norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero" (Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 255, *FI*, 1992, 2012).

In definitiva, attraverso tali sentenze, si ergeva sì l'oralità come principio cardine del processo penale, ma al contempo la si contemperava con il principio della non dispersione della prova e, dunque, con l'esigenza, rinvenibile in varie disposizioni, di evitare, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate, la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento.

A una simile riforma partecipò anche il legislatore che, non rimanendo insensibile agli attentati, purtroppo riusciti, ai danni prima del magistrato Giovanni Falcone poi del magistrato Paolo Borsellino, intervenne con una normativa, contenuta nella legge 7 agosto 1992, n. 356, volta ad ampliare il raggio di utilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, specie in relazione ai delitti di criminalità mafiosa (Scaglione, *Dichiarazioni procedurali e giusto processo*, Giappichelli, Torino, 2005, 11).

Gli interventi, prima della Corte costituzionale e poi del legislatore, portarono, dunque, ad attribuire valore probatorio a quasi tutti gli atti compiuti unilateralmente da pubblico ministero e polizia giudiziaria, piegando i paletti dell'oralità e del contraddittorio e rendendo, di fatto, ambiguo ed equivoco il processo penale italiano.

Per far fronte a tali crepe si decise, allora, di provare a recuperare quel principio del contraddittorio nella formazione della prova che, agli albori del codice e nelle intenzioni del legislatore del 1988, doveva essere il caposaldo del processo penale.

Si susseguirono, quindi, una serie di leggi come la l. 8 agosto 1995, n. 332 e la l. 7 agosto 1997, n. 267 con la quale, ad esempio, il legislatore dispose che le dichiarazioni rilasciate dall'accusatore contro l'accusato non fossero utilizzabili contro quest'ultimo qualora lo stesso accusatore, in dibattimento, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere.

Tale tentativo di recupero, tuttavia, venne bloccato dalla Corte costituzionale che, affermando l'utilità, ai fini decisori, delle dichiarazioni rilasciate nella fase delle indagini preliminari, recuperò la possibilità della loro utilizzazione processuale mediante la sentenza 2 novembre 1998, n. 361 (Corte cost., sent. 2 novembre 1998, n. 361, *FI*, 1988, 3442).

### **1.3. La legge 1 marzo 2001, n. 63**

La 'confusione' che si venne a creare portò il legislatore a riformare il processo penale attraverso la legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale, modificando il codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova, lo conformava al nuovo art. 111 Cost. emendato appena due anni prima attraverso la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Quest'ultima, in particolare, aggiungeva, ai tre già presenti, altri cinque commi che sintetizzavano quei principi che divennero, ben presto, pilastri portanti di tutti i processi.

Mi riferisco, innanzitutto, al principio del giusto processo sancito dall'art. 111, comma 1, Cost., la cui enunciazione risale, addirittura, alla *magna carta libertatum* ovvero quell'atto stipulato in Inghilterra nel 1215 tra nobiltà e sovrano al fine di porre un freno ai poteri incontrastati di quest'ultimo.

Tale importante documento affermava il principio secondo cui "nessun uomo libero può subire qualsiasi restrizione o soppressione dei propri diritti di libertà e di proprietà se non a seguito di un giudizio reso dai suoi pari o in forza della legge della terra".

Il comma 2 del citato art. 111, introduce, al contempo, il principio del contraddittorio, desumibile anche dal diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il principio di ragionevole durata, il principio di terzietà e imparzialità del giudice, fortemente collegato all'art. 102 Cost. e, infine, il principio di parità tra le parti.

Mentre tali commi si riferiscono ad ogni processo, i restanti tre riguardano, prettamente, il processo penale, stabilendo, in particolare:

- al comma 3, un 'forte' diritto di difesa della persona accusata di un reato e prevedendo che quest'ultima "sia nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e

l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla lingua impiegata nel processo”;

- al comma 4 il principio del contraddittorio nella formazione della prova e in particolare il principio in base al quale “la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”;

- al comma 5, le eccezioni, chiarendo che “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”.

Con la l. n. 63/2001, dunque, si diede attuazione al nuovo art. 111 Cost., prevedendo, al fine di tutelare il contraddittorio nella formazione della prova, l'inutilizzabilità nel dibattimento di dichiarazioni assunte unilateralmente dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari e il diritto dell'accusato di confrontarsi con il suo accusatore.

Il primo tema veniva confermato con l'introduzione, ad opera dell'art. 16 della stessa legge, dell'art. 500 nella sua attuale formulazione che, al comma 1, stabilisce che le dichiarazioni assunte unilateralmente dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, e come tali contenute nel fascicolo del pubblico ministero, possono essere utilizzate “per contestare in tutto o in parte” il contenuto della deposizione dibattimentale solo però se “sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto”. Si nota bene come l'obiettivo sia quello di tutelare, il più possibile, il principio in base al quale la prova debba formarsi alla presenza di tutte le parti.

Lo stesso nuovo articolo, al comma successivo, chiarisce poi che le “dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità della persona esaminata” evitando, così, che di queste possa farsi un utilizzo lesivo del nuovo principio del “giusto processo”.

Se è vero, dunque, che nuovo obiettivo primario del nostro ordinamento deve essere la tutela del contraddittorio escludendo, di regola, una utilizzabilità diretta delle dichiarazioni predibattimentali acquisite unilateralmente dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, altrettanto vero è che lo stesso art. 111, Cost. consente di utilizzare direttamente le citate dichiarazioni quando c'è motivo di credere che il dichiarante sia stato soggetto a condotta illecita, quando è impossibile “ripetere” in dibattimento le stesse dichiarazioni, ovvero a seguito di accordo tra le parti.

In base alle nuove disposizioni, analogo utilizzo deve farsi delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone imputate in un procedimento connesso.

Quanto detto trova conforto nel “nuovo” comma 5 dell’art. 210 c.p.p. il quale stabilisce che nell’esame di imputato in procedimento connesso può essere applicata la disposizione dell’art. 500 dello stesso codice.

Una disciplina particolare invece è stata prevista, con l’introduzione dell’art. 197 *bis*, per il caso in cui l’imputato in un procedimento connesso abbia rilasciato dichiarazioni sulla responsabilità altrui assumendo l’ufficio di testimone e in particolare, secondo la prassi, di testimone assistito.

L’imputato-testimone assistito ha l’obbligo di rispondere e di dire la verità anche se non può essere obbligato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità. In ogni caso, per esplicita previsione normativa, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate contro di lui e ciò al fine di contemperare il diritto al silenzio proprio dell’imputato e l’obbligo previsto per il testimone di rispondere alle domande dell’esame incrociato.

Al contempo, con l’art. 4 della l. n. 63/2001 citata, venne ulteriormente modificata la disciplina della testimonianza indiretta contenuta in quello stesso art. 195, comma 4, c.p.p. che già era stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24/1992 (Corte cost., sent. 31 gennaio 1992, n. 24).

In particolare, mentre con quest’ultima venne dichiarata l’illegittimità dell’art. 195 nella parte in cui disponeva che “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni”, con l’intervento del legislatore del 2001, il divieto venne nuovamente introdotto con la previsione che “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)”.

Ci si chiedeva, dunque, se *condicio sine qua non* dell’operatività del divieto fosse l’acquisizione delle dichiarazioni mediante verbale così come sancito proprio dal citato art. 357, comma 2, lettera a) e b).

Sul punto sorse un contrasto giurisprudenziale piuttosto acceso.

Il prevalente orientamento seguito alla riforma ammetteva che la polizia giudiziaria potesse riferire, senza incorrere nel divieto di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p., nelle ipotesi in cui le dichiarazioni erano state rese da terzi al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, senza quindi il ricorso alla pur prevista redazione del verbale previsto dall’art. 357, comma 2, c.p.p., ad esempio in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste ed ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Cass. Sez. I, sent. 24 giugno 2002, n. 24222, *GP*, 2004, 283).

Poteva, infatti, capitare che delle dichiarazioni acquisite non fosse redatto il prescritto verbale sicché veniva così a mancare il formale collegamento tra l'art. 195 e l'art. 357 c.p.p., con la conseguenza che tali dichiarazioni così assunte precedentemente potevano formare oggetto di deposizione ai sensi dell'art. 195 c.p.p. ed essere utilizzate per la deliberazione dibattimentale (Cass. Sez. I, sent. 23 novembre 2005, n. 42226, *CP*, 2006, 2526).

La Corte costituzionale, inizialmente, aveva confermato una simile interpretazione affermando che il divieto in esame operava esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni contenute in determinati atti tipici e formali e non anche nel caso in cui il verbale non fosse stato redatto (Corte cost., sent. 14 febbraio 2002, n. 32, *CP*, 2002, 1932).

Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, componendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, affermarono il principio secondo cui "il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 c.p.p. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime" (Cass. Sez. un., sent. 28 maggio 2003, n. 36747, *ANPP*, 2003, 540).

Successivamente, la Consulta, ponendosi sulla stessa lunghezza d'onda della Corte di Cassazione, intervenne nel 2008 affermando che anche nel caso di omessa redazione del verbale, per qualunque ragione, gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria non possono deporre su quanto appreso da terzi, ritenendo, in particolare, irragionevole e nel contempo indirettamente lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo un utilizzo della testimonianza *de relato* qualora questa si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione (Corte cost., sent. 30 luglio 2008, n. 305, *C.E.D. cassazione*).

In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale ad atti procedurali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre ciò sarebbe per converso impedito nel caso di atti posti in essere rispettandoli.

L'espressione "pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione", tuttavia, mette in evidenza che nelle intenzioni della Consulta ci sia la volontà di ammettere l'utilizzabilità delle dichiarazioni indirette non verbalizzate solo e

soltanto nel caso in cui non ci fossero state le condizioni per adempiere al relativo obbligo (Tonini, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2009, 268).

Da quanto detto si nota come il percorso di formazione dei paletti del processo penale in materia di dichiarazioni procedurali è stato ricco di avvenimenti e colpi di scena che hanno comportato un graduale passaggio dal principio della conservazione della prova, disciplinato dal codice di procedura penale del 1930, ai principi di oralità e contraddittorio nella formazione della stessa disciplinati dal codice di rito attuale novellato dalla legge n. 63/2001, passando per la regola di non dispersione della prova sancita dalla giurisprudenza costituzionale del 1992.